

## Indennità di perdita di guadagno Corona in caso di diritto dal 17 settembre 2020

Stato 17. febbraio 2022



## In breve

Con la nuova legge COVID-19 la Confederazione e i Cantoni hanno la competenza di emanare provvedimenti di contenimento della pandemia di coronavirus. A sua volta, occorre compensare le conseguenze economiche di questi provvedimenti attraverso le indennità di perdita di guadagno per il coronavirus.

Gli indipendenti e le persone in posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro che lavorano nel settore delle manifestazioni e che subiscono una limitazione considerevole della loro attività hanno diritto all'indennità al più tardi fino al 30 giugno 2022.

Dal 18 gennaio 2021 al 31 marzo 2022, anche le persone vulnerabili avranno diritto all'indennità, a condizione che non possano svolgere il loro lavoro da casa.

L'indennità non è versata automaticamente. Ne faccia richiesta tramite il formulario presso la *cassa di compensazione* competente.

Le prestazioni sono pagate a posteriori mensilmente.

Le indennità sono versate dalle casse di compensazione AVS.

## Diritto all'indennità

### 1 Chi ha diritto ad un'indennità?

- Gli indipendenti, le persone in posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro nonché i rispettivi coniugi, rispettivamente i partner registrati che lavorano nell'azienda, che sono attivi nel settore delle manifestazioni, che devono limitare considerevolmente la propria attività lucrativa in seguito a provvedimenti per combattere il coronavirus e che nel 2019 hanno conseguito un reddito da lavoro soggetto all'AVS di almeno 10 000 franchi.
- I lavoratori – salariati e indipendenti – particolarmente vulnerabili se non possono svolgere la loro attività lucrativa da casa (telelavoro) e, di conseguenza, sono dispensati dall'esercitare la loro attività lucrativa.

# Indennità per le persone particolarmente vulnerabili che sono dispensate dall'esercitare la loro attività lucrativa

## 2 Quali condizioni devono essere adempiute?

Le persone che non sono state vaccinate per motivi medici e che soffrono di una delle patologie preesistenti sottoelencate, così come le donne incinte non ancora completamente vaccinate, sono considerate come persone particolarmente vulnerabili:

- Ipertensione arteriosa
- Malattie cardiovascolari
- Malattie croniche delle vie respiratorie
- Diabete
- Malattie o terapie che indeboliscono il sistema immunitario
- Cancro
- Obesità

Chiunque appartenga al gruppo delle persone particolarmente vulnerabili e debba interrompere l'attività lucrativa perché, per motivi organizzativi o di altro tipo, non è in grado di svolgere l'attività lucrativa da casa (telelavoro), ha diritto all'indennità se:

- è obbligatoriamente assicurato all'AVS (il che implica avere il domicilio o esercitare un'attività lucrativa in Svizzera)
- esercita un'attività lucrativa salariata o indipendente.

La richiesta dell'indennità deve essere accompagnata da un certificato medico che attesti l'appartenenza del richiedente al gruppo di persone particolarmente a rischio ai sensi dell'*allegato 7 dell'ordinanza 3 COVID-19*.

Nel caso in cui continui a versare il salario, l'indennità va al datore di lavoro.

## 3 Si ha diritto all'indennità anche per il lavoro a domicilio (telelavoro)?

Se l'attività lucrativa può essere esercitata mediante il telelavoro, non si ha diritto all'indennità.

## 4 Quando inizia il diritto all'indennità?

Il diritto inizia il giorno a partire dal quale sono adempiute tutte le condizioni per la concessione ma non prima del 18 gennaio 2021.

## **5 Quando cessa il diritto all'indennità?**

Il diritto cessa non appena la persona vulnerabile può riprendere la sua attività lucrativa. In ogni caso il diritto è concesso al massimo fino al 31 marzo 2022.

Il diritto all'indennità può essere richiesto presso la cassa di compensazione competente al più tardi fino al 30 giugno 2022.

## **6 A quanto ammonta l'indennità?**

L'indennità ammonta all'80 per cento del reddito medio soggetto all'AVS dell'attività lucrativa conseguito prima dell'inizio del diritto, ma al massimo a 196 franchi al giorno. Nel caso dei salariati, l'importo massimo dell'indennità giornaliera è raggiunto con un salario mensile medio di 7 350 franchi ( $7\,350 \times 0,8 / 30$  giorni = 196 franchi/giorno).

Nel caso dei lavoratori indipendenti che hanno già percepito un'indennità in virtù delle basi giuridiche vigenti fino al 16 settembre 2020, si applica la medesima base di calcolo.

Per i lavoratori indipendenti che fanno valere un diritto all'indennità a partire dal 1° luglio 2021 e la cui decisione di tassazione fiscale definitiva per il 2019 è già disponibile, il reddito indicato in quest'ultima è determinante per il diritto all'indennità, se è più vantaggioso per gli aventi diritto.

## **7 Esempio di calcolo per i salariati**

Marta M. lavora come venditrice presso una ditta. Soffre di malattie cardiovascolari ed è quindi una persona particolarmente vulnerabile. Il suo tipo di attività non permette di svolgere telelavoro. Il suo salario mensile di gennaio 2021 ammontava a 5 400 franchi. La sua indennità giornaliera è quindi di 144 franchi ( $5\,400 \times 0,8 / 30$  giorni = 144 franchi/giorno).

## **8 Esempio di calcolo per indipendenti**

Marco P. è indipendente e gestisce un Take away. Soffre di diabete ed è quindi una persona particolarmente vulnerabile. Per il calcolo dell'indennità è determinante il reddito annuo, convertito in guadagno giornaliero, che è servito per l'ultima fissazione dei contributi AVS relativa al 2019. Il reddito annuo è moltiplicato per 0.8 e diviso per 360 giorni. Nel caso di Marco P. il reddito annuo è di 45 000 franchi, che danno diritto a un'indennità giornaliera di 100 franchi ( $45\,000 \times 0.8 / 360$  giorni = 100 franchi/giorno).

## 9 Com'è coordinata l'indennità con altre prestazioni?

L'indennità è sussidiaria rispetto alle altre prestazioni. Questo significa che se l'avente diritto percepisce già prestazioni di un'altra assicurazione sociale o privata, non può far valere il diritto alla presente indennità.

Esempio: se una persona particolarmente vulnerabile percepisce un'indennità giornaliera di un'assicurazione malattia, non ha diritto alla presente indennità.

## Indennità per i lavoratori indipendenti nonché i rispettivi coniugi, rispettivamente i partner registrati attivi nel settore delle manifestazioni

### 10 Quali condizioni devono essere adempiute?

Gli indipendenti nonché i rispettivi coniugi o partner registrati che lavorano nell'azienda hanno diritto all'indennità se:

- nel caso in cui hanno dovuto limitare significativamente la loro attività lucrativa a causa di provvedimenti adottati per combattere il coronavirus e che, per questa ragione, subiscono una perdita di guadagno. Il prerequisito è l'aver conseguito nel 2019 un reddito dell'attività lucrativa soggetto all'AVS di almeno 10 000 franchi. Il diritto all'indennità dipende dal mese per il quale viene richiesta l'indennità di perdita di guadagno per coronavirus. La cifra d'affari del mese per il quale è richiesta l'indennità è confrontata con la cifra d'affari media annua degli anni dal 2015 al 2019, secondo le seguenti regole:
  - dal 01.04.2021: diminuzione della cifra d'affari pari almeno al 30 per cento;
  - dal 19.12.2020 al 31.03.2021: diminuzione della cifra d'affari pari almeno al 40 per cento;
  - dal 17.09.2020 al 18.12.2020: diminuzione della cifra d'affari pari almeno al 55 per cento.
- i coniugi, rispettivamente i partner registrati che lavorano nell'azienda devono subire una perdita di guadagno nel mese in cui sussiste il diritto.

### 11 Quando inizia il diritto all'indennità?

Il diritto inizia il giorno a partire dal quale sono adempiute tutte le condizioni per la concessione.

## 12 Quando cessa il diritto all'indennità?

Il diritto cessa di fatto se il provvedimento è stato soppresso o non vi è più alcuna perdita di guadagno, ma al più tardi il 30 giugno 2022.

In linea di principio occorre presentare una nuova richiesta di indennità per ogni mese civile. Per il periodo tra il 17 settembre e il 31 ottobre 2020 è sufficiente una sola richiesta.

## 13 A quanto ammonta l'indennità?

Per gli indipendenti l'indennità ammonta all'80 per cento del reddito soggetto all'AVS su cui si basano i contributi d'acconto per il 2019 o il reddito indicato nella decisione di tassazione fiscale definitiva per il 2019, ma al massimo a 196 franchi al giorno. Nel caso degli indipendenti, l'importo massimo è raggiunto con un reddito soggetto all'AVS di 88 200 ( $88\,200 \times 0,8 / 360$  giorni = 196 franchi al giorno).

Se è già stata percepita un'indennità in virtù delle basi giuridiche vigenti fino al 16 settembre 2020, all'indennità dal 17 settembre 2020 si applica la medesima base di calcolo.

Per i lavoratori indipendenti che fanno valere un diritto all'indennità a partire dal 1° luglio 2021 e la cui decisione di tassazione fiscale definitiva per il 2019 è già disponibile, il reddito indicato in quest'ultima è determinante per il diritto all'indennità, se è più vantaggioso per gli aventi diritto.

L'indennità per i coniugi, rispettivamente per i partner registrati di persone indipendenti che lavorano nell'azienda ammonta all'80 per cento del reddito soggetto all'AVS conseguito nel 2019, ma al massimo a 196 franchi al giorno. L'importo massimo dell'indennità giornaliera di 196 franchi corrisponde a una perdita salariale mensile di 7 350 franchi ( $7\,350 \times 0,8 / 30$  giorni = 196 franchi al giorno).

## 14 Esempio di calcolo

Teo B. è un musicista indipendente. A seguito delle misure cantonali, la sua esibizione al LAC del 20 ottobre 2020 è stata disdetta. Per il calcolo della sua indennità è determinante il reddito annuo, convertito in reddito giornaliero, considerato per l'ultima decisione di fissazione dei contributi AVS per il 2019 o per la decisione di tassazione fiscale definitiva per il 2019. Il reddito annuo è moltiplicato per 0.8 e diviso per 360 giorni.

Nel caso di Teo B. il reddito annuo è di 45 000 franchi, che danno diritto a un'indennità giornaliera di 100 franchi ( $45\,000 \times 0,8 / 360$  giorni = 100 franchi/giorno).

## **15 Com'è coordinata l'indennità con altre prestazioni?**

Indipendenti che hanno dei salariati alle loro dipendenze, possono richiedere un'indennità per lavoro ridotto per i loro collaboratori. Per sé stessi devono invece richiedere questa indennità.

## **Indennità per persone in posizione analoga a quella di un datore di lavoro nonché i rispettivi coniugi, rispettivamente i partner registrati attivi nel settore delle manifestazioni**

### **16 Quali condizioni devono essere adempiute?**

Le persone in posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro nonché i rispettivi coniugi o partner registrati hanno diritto all'indennità se:

- nel caso in cui hanno dovuto limitare significativamente la loro attività lucrativa a causa di provvedimenti adottati per combattere il coronavirus e che, per questa ragione, subiscono una perdita di guadagno. Il prerequisito è l'aver conseguito nel 2019 un reddito dell'attività lucrativa soggetto all'AVS di almeno 10 000 franchi. Il diritto all'indennità dipende dal mese per il quale viene richiesta l'indennità di perdita di guadagno per coronavirus. La cifra d'affari del mese per il quale è richiesta l'indennità è confrontata con la cifra d'affari media annua degli anni dal 2015 al 2019, secondo le seguenti regole:
  - dal 01.04.2021: diminuzione della cifra d'affari pari almeno al 30 per cento;
  - dal 19.12.2020 al 31.03.2021: diminuzione della cifra d'affari pari almeno al 40 per cento;
  - dal 17.09.2020 al 18.12.2020: diminuzione della cifra d'affari pari almeno al 55 per cento.

### **17 Quando inizia il diritto all'indennità?**

Il diritto inizia il giorno a partire dal quale sono adempiute tutte le condizioni per la concessione.

### **18 Quando cessa il diritto all'indennità?**

Il diritto cessa di fatto se il provvedimento è stato soppresso o non vi è più alcuna perdita di guadagno, ma al più tardi il 30 giugno 2022.

In linea di principio occorre presentare una nuova richiesta di indennità per ogni mese civile. Per il periodo tra il 17 settembre e il 31 ottobre 2020 è sufficiente una sola richiesta.

## 19 A quanto ammonta l'indennità?

L'indennità corrisponde all'80 per cento della perdita di salario attestata nel mese da indennizzare in rapporto al reddito soggetto all'AVS del 2019, ma al massimo a 196 franchi giornalieri. L'importo massimo dell'indennità giornaliera è di 196 franchi, ciò che corrisponde a una perdita di salario di 7 350 franchi mensili ( $7\,350 \times 0,8 / 30$  giorni = 196 franchi/giorno).

## 20 Esempio di calcolo

Gianni M. è socio di una S.a.g.l. In seguito a provvedimenti per combattere il coronavirus, deve limitare considerevolmente la propria attività lucrativa. La cifra d'affari nel mese per il quale presenta richiesta è stata inferiore del 60 per cento rispetto alla cifra d'affari media degli anni 2015–2019.

Per il calcolo della sua indennità è determinante la perdita di guadagno convertita in reddito giornaliero rispetto al salario mensile medio nel 2019. La perdita di guadagno è quindi moltiplicata per 0,8 e divisa per 30 giorni. Nel caso di Gianni M., la perdita di guadagno ammonta a 3000 franchi, il che corrisponde a un'indennità di 80 franchi al giorno ( $3000 \times 0,8 / 30$  giorni = 80 fr. al giorno).

Chi non ha subito una perdita di guadagno non ha diritto a l'indennità.

## Richiedere l'indennità

### 21 Dove richiedere l'indennità?

L'indennità non è versata automaticamente. Inoltre la richiesta tramite il formulario del sito web della sua cassa di compensazione. La cassa competente è quella dove lei paga i contributi alle assicurazioni sociali.

Trova gli indirizzi su <https://www.ahv-iv.ch/it/Contatti>.

Le persone vulnerabili possono far valere il loro diritto fino al 30 giugno 2022.

Gli indipendenti, le persone in posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro nonché i rispettivi coniugi, rispettivamente i partner registrati che sono attivi nel settore delle manifestazioni possono far valere il diritto a causa della limitazione considerevole della propria attività presso la cassa di compensazione competente fino al 30 settembre 2022.

## Chiarimenti e altre informazioni



Questo opuscolo informativo presenta solo una panoramica riassuntiva. Per la valutazione dei casi singoli fanno stato esclusivamente le disposizioni di legge in vigore. Le casse di compensazione e le loro agenzie forniscono volentieri le informazioni desiderate. La lista completa delle casse di compensazione figura su internet all'indirizzo [www.avs-ai.ch](http://www.avs-ai.ch).

Publicato dal Centro d'informazione AVS/AI in collaborazione con l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Edizione febbraio 2022. Riproduzione parziale autorizzata sotto condizione dell'accordo scritto del Centro d'informazione AVS/AI.

Questo opuscolo informativo è disponibile su [www.avs-ai.ch](http://www.avs-ai.ch).

6.13-22/03-I